

Sintesi dei passaggi normativi e di contesto significativi per il tema della certificazione degli apprendimenti nel sistema integrato dell'istruzione della formazione e del lavoro a livello nazionale.

	Analisi normativa e di contesto
	LIVELLO NAZIONALE
	Assetto Istituzionale
<input type="checkbox"/> Costituzione: artt. 117 e 118 <i>Legislazione esclusiva e concorrente</i>	<u>Costituzione</u> L'art. 117 della Costituzione stabilisce che sono materie di legislazione esclusiva della stato: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; <input type="checkbox"/> le norme generali sull'istruzione. Sono materie di legislazione concorrente: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale.
Art. 34 <i>Obbligo scolastico</i>	L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
<input type="checkbox"/> Legge n. 59 del 15 marzo 1997,; Art. 21. <i>Autonomia scolastica Politiche del lavoro</i>	<u>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</u>
<input type="checkbox"/> D.P.R. n. 275 del 08.03.1999	<u>Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59</u>
	Mercato e politiche del lavoro
D. Lgs. N. 469 del 23 dicembre 1997	<u>Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro</u>
<input type="checkbox"/> L. 196 del 24.06.1997:	<u>Norme in materia di promozione dell'occupazione</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> introduce il lavoro interinale (art. 1); <input type="checkbox"/> riforma l'apprendistato (art. 16); <input type="checkbox"/> riordina la formazione professionale (art. 17); <input type="checkbox"/> introduce i tirocini formativi e di orientamento (art. 18). Libretto formativo personale
<input type="checkbox"/> D.M. n. 142 del 25.03.1998; <input type="checkbox"/> Circolare 92 del Ministero del lavoro del 15.07.1998. <i>Tirocini formativi e di orientamento</i>	I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro e a facilitare le scelte professionali. Sono attivabili a favore di persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, sulla base di apposite convenzioni, contenenti un progetto formativo specifico. Le attività svolte nel corso del tirocinio di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo.
<input type="checkbox"/> D. Lgs. N. 181 del 21 aprile 2000.	<u>Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.</u>
<input type="checkbox"/> D.P.R. n. 442 del 7 luglio 2000	<u>Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori,</u>
<input type="checkbox"/> D. Lgs. N. 297 del 19 dicembre 2002,	<u>Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144</u>
<input type="checkbox"/> Legge n. 30 del 14.02.2003 <input type="checkbox"/> D. Lgs. N. 276 del 10.09.2003	<u>Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro</u> Apprendistato: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione; <input type="checkbox"/> apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale; <input type="checkbox"/> contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta

	<p>formazione. Libretto formativo.</p>
<p><input type="checkbox"/> L. n. 144 del 17.05.1999</p> <p><i>Obbligo formativo</i></p>	<p><u>Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali</u></p> <p>ART. 68 – (Obbligo di frequenza di attività formative)</p> <p>1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età'. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel sistema di istruzione scolastica; ▪ nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; ▪ nell'esercizio dell'apprendistato. <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.</p> <p>3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.</p>

Scuola e formazione professionale	
<p>L. 53 del 28.03.03</p> <p><i>I criteri direttivi del sistema</i></p>	<p><u>Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale</u></p> <p>L'articolo 2 della legge n. 53 del 28 marzo 2003 definisce i principi e i criteri direttivi della nuova organizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ assicura il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque fino al conseguimento di una qualifica entro i 18 anni di età e secondo i livelli schematizzati all'allegato 1; □ stabilisce che tale diritto possa essere esercitato nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale; □ articola il secondo ciclo nel: <ul style="list-style-type: none"> ○ sistema dei licei; ○ sistema dell'istruzione e formazione professionale; □ stabilisce che, a partire dal compimento del quindicesimo anno di età, i diplomi e le qualifiche possano essere conseguiti: <ul style="list-style-type: none"> ○ in alternanza scuola lavoro; ○ attraverso l'apprendistato. □ conferma la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale stabilendo comunque che: <ul style="list-style-type: none"> ○ i percorsi realizzati devono consentire il conseguimento di titoli e qualifiche professionali valevoli su tutto il territorio nazionale; □ stabilisce la "permeabilità" reciproca dei sistemi e l'acquisizione di crediti certificati relativi alla frequenza positiva di ciascun segmento, da spendere per eventuali rientri o passaggi nei vari sistemi; □ stabilisce che, nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati all'estero o in Italia, siano riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative.
<p><i>Alternanza scuola lavoro</i></p>	<p>L'art. 4 della stessa legge stabilisce la possibilità di svolgere l'intera formazione tra i 15 e i 18 anni in alternanza scuola-lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa attraverso convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza o CCIAA, enti pubblici o privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio.</p> <p>Le istituzioni scolastiche possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e formazione professionale ed assicurare, d'intesa anche con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedono piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi.</p> <p>Dovranno essere stabilite le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dagli studenti.</p>
<p><i>Schema di D. l.g.s. concernente le norme generali relative all'alternanza scuola lavoro</i></p>	<p>Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono adempiere al diritto dovere all'istruzione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di studio e di lavoro. I percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o associazioni di categoria o CCIAA, ecc. disponibili ad accogliere studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.</p> <p>Crediti formativi.</p>
<p><i>Schema di D. l.g.s. concernente il Diritto Dovere all'istruzione e alla formazione</i></p>	

<input type="checkbox"/> D.M. n. 174 del 31 maggio 2001	<p>Certificazione nel sistema della formazione professionale.</p> <p>La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui, per competenza certificabile si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi</p>
<input type="checkbox"/> Conferenza Stato Regioni del 15 gennaio 2004	<p><u>Standard formativi minimi relativi ai percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale, relativi alle competenze di base.</u></p>
<input type="checkbox"/> Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004	<p><u>Certificazione finale ed intermedia e riconoscimento dei crediti formativi</u></p>
<input type="checkbox"/> Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006	<p><u>Standard formativi minimi relativi ai percorsi sperimentali triennali, relativi alle competenze tecnico professionali</u></p>
<input type="checkbox"/> Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005. <input type="checkbox"/> Legge n. 40 del 2 aprile 2007	<p><u>Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003.</u></p>
<input type="checkbox"/> Legge n. 296 del 27 dicembre 2006	<p>L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria. L'accesso al lavoro è elevato da 15 a 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio del primo ciclo l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore- L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008. Conferma dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005.</p>
<input type="checkbox"/> Lettera del Ministro Giuseppe Fiorini ai Preside del 3 agosto 2007.	<p>Regolamento tecnico secondo le disposizione della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Asse culturali e competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria.</p>